CRL REGISTRO UFFICIALE.0029935.Int.29-11-2023.h.11:51

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

VII Commissione
consiliare permanente
La Presidente

Al Presidente della IV Commissione
"Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio"

Alla Segreteria Generale

All'Area Lavori Commissioni

All'Area Lavori Aula

All'Area Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari
LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione della proposta di legge regionale n.37 del 20 giugno 2023 concernente: "Istituzione del fattore famiglia"

Si comunica che la VII Commissione consiliare permanente "Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare" ha esaminato e votato nella seduta n. 9 del 28 novembre 2023 la proposta di legge in oggetto.

Pertanto, si trasmette il testo emendato composto da n.8 articoli per l'esame di competenza ai sensi dell'art. 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale e n. 3 emendamenti presentati all'articolo 7 *(Disposizioni finanziarie).*

F.to

Firmato digitalmente da:
Alessia Savo
Data: 29/11/2023 11:38:29

Class. 2.5

Via della Pisana, 1301 00163 Roma **Tel.** 06 65937921
Mail: VIIcommissione@regione.lazio.it **Pec**: conv_7_comm@cert.consreglazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

XII LEGISLATURA

Al Presidente della VII Commissione

Sanità, politiche sociali, integrazione socio-sanitaria, welfare

Alessia Savo

Emendamento

alla Proposta di Legge n. 37 del 20 giugno 2023,

concernente "*istituzione del fattore famiglia*"

All'art.7 comma 1, le parole "per 2 anni di sperimentazione" sono sostituite dalle parole "per una prima fase di studi preparatori e di sperimentazione di un anno".

Laura Corrotti

Firmato digitalmente da: Laura Corrotti
Data: 27/10/2023 11:03:37

Maria Chiara Iannarelli

Firmato digitalmente da: Maria Chiara Iannarelli
Data: 27/10/2023 11:27:42

65

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Gruppo consiliare Lega

Al Presidente della VII Commissione – Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare

Alessia SAVO

Sede

Emendamento alla Proposta di legge regionale N. 37 del 20 giugno 2023 recante: "Istituzione del fattore famiglia"

All'art. 7, comma 1, dopo le parole "legge di stabilità regionale", sono aggiunte le seguenti:

"previo parere delle commissioni consiliari competenti in materia.

Relazione

L'emendamento ha nelle sue finalità quello di coinvolgere le commissioni consiliari competenti in materia.

Firmato digitalmente da:
Orlando Tripodi
Data: 25/10/2023 14:53:04

66

00163 Roma - via della Pisana 1301. **Tel:** 06.65.93

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Partito Democratico
GRUPPO PD REGIONE LAZIO

Alla Presidente della VII Commissione
Cons. Alessia Savo

Emendamento alla Proposta di legge n. 37 del 20 giugno 2023 "Istituzione del fattore famiglia"

All'art. 7, dopo il comma 1 è inserito il comma 1 bis):

"1 bis). Al fine di compensare le maggiori spese derivanti dalle agevolazioni sui costi dei servizi previsti dalla presente legge e di mantenere l'equità nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad istituire un fondo con dotazione minima di euro 500.000 annui, cui si provvede mediante appositi stanziamenti annuali disposti dalla legge di stabilità regionale. Al fondo possono accedere le amministrazioni locali interessate dalle maggiori spese derivanti dalle agevolazioni di cui alla presente legge, nonché dall'impatto sull'erogazione di prestazioni e servizi a chi non possa avvalersi del fattore famiglia.".

Cons. Marta Bonafoni

Firmato digitalmente da:Marta Bonafoni
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data:26/10/2023 09:34:17

Relazione: l'emendamento istituisce un fondo compensativo, in quanto la proposta di legge non investe né ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni e dei servizi sociali né un fondo di carattere compensativo.

67

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0029954.Int.29-11-2023.h.12:29

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

VII Commissione
consiliare permanente
La Presidente

Al Presidente della IV Commissione
"Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio"

Alla Segreteria Generale

All'Area Lavori Commissioni

All'Area Lavori Aula

All'Area Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari
LORO SEDI

Oggetto: Integrazione trasmissione della proposta di legge regionale n.37 del 20 giugno 2023 concernente: "Istituzione del fattore famiglia"

Ad integrazione della nota prot. CRL R.U. 0029935, si trasmette il testo emendato composto da n.8 articoli per l'esame di competenza ai sensi dell'art. 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

F.to

Firmato digitalmente da:
Alessia Savo
Data: 29/11/2023 12:20:16

Class. 2.5

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 37

CONCERNENTE:

“ISTITUZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA”

Art. 1
(Finalità ed oggetto)

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 2, **3**, 29, 30, 31, 37 **e 53** della Costituzione, **dei trattati e convenzioni internazionali** in attuazione dell'articolo 7, comma 2 dello Statuto, nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale in materia, istituisce il fattore famiglia, come definito dall'articolo 2, al fine di favorire:

a) politiche organiche ed integrate volte a riconoscere e sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni;
b) l'ottimizzazione dei contributi sociali e degli aiuti assistenziali, **anche nell'ambito dei servizi a titolarità pubblica;**
c) l'individuazione di eque modalità di accesso alle prestazioni sociali ed ai servizi, **anche nell'ambito dei servizi a titolarità pubblica;**
d) una maggiore equità nella distribuzione delle risorse per i programmi di welfare;

Art. 2
(Fattore famiglia)

1. Ai fini della presente legge, si intende per fattore famiglia uno strumento integrativo con la funzione di indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale, che nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 *(Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)* garantisce condizioni migliorative, integrando ogni altro indicatore, coefficiente, quoziente di premialità per le famiglie, al fine della individuazione delle modalità di accesso alle prestazioni sociali ed ai servizi.

1bis. La Regione promuove e persegue altresì politiche volte a sostenere la centralità della famiglia nelle dinamiche sociali, economiche e a incentivare la natalità ivi compreso il riconoscimento del nucleo familiare definito "numeroso" già a partire dal terzo figlio.

1ter. Ai fini della presente legge, per nucleo familiare si intende quello disciplinato dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Art. 3
(Funzioni)

1. Il fattore famiglia, **in attuazione dell'articolo 2**, in quanto strumento integrativo per l'accesso alle prestazioni sociali ed ai servizi, può essere applicato dai comuni su presentazione di domanda individuale, in conformità alle modalità ed ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposito regolamento regionale, da emanarsi ai sensi dell'articolo 47 comma 2), lettera b) dello Statuto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Regolamento regionale attuativo integrativo di cui al comma 1, nella determinazione dei criteri delle modalità del fattore famiglia, tiene conto della rilevanza del numero dei componenti del nucleo familiare, compresi i minori in affido, e si attiene ai seguenti principi:
   a) definizione di specifiche agevolazioni integrative di quelle previste dalla normativa statale che tengano conto, a parità di altri fattori:
      1) della presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità, **tenendo conto del livello della stessa,** e di non autosufficienti, così come individuate ai sensi dell'Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013;
      2) della composizione del nucleo familiare, dell'età dei figli, della presenza di gemelli, della situazione di monogenitorialità, di genitori studenti e genitori di studenti che frequentano un percorso di istruzione di ogni ordine e grado o formazione professionale universitaria, del contributo per il mantenimento dei figli stabilito con provvedimento dell'Autorità giudiziaria;
   b) introduzione di elementi di priorità per le famiglie che hanno in essere un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, per l'anzianità di residenza in regione Lazio, a parità di altri fattori, per la presenza di persone anziane, non autosufficienti, ~~**e di disabili**~~ **o con disabilità**, per madri in accertato stato di gravidanza, in coerenza con gli ambiti e i servizi ai quali il fattore famiglia viene applicato.
3. La Regione garantisce ~~**ai cittadini**~~, **alle famiglie interessate** la gratuità del servizio di elaborazione dell'indicatore fattore famiglia.
4. Al fattore famiglia di cui alla presente legge possono accedere i componenti dei nuclei familiari in regola con il pagamento delle imposte regionali e comunali e, nel caso di genitori separati, al pagamento del contributo per il mantenimento dei figli disposto dal provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
5. Sono esclusi dall'applicazione del fattore famiglia i nuclei familiari:

a) che occupino o abbiano occupato abusivamente negli ultimi 5 anni appartamenti/terreni pubblici o privati;

b) che non abbiano ottemperato all'obbligo scolastico dei minori.

Art. 4
~~(Istituzione dell'Osservatorio per l'attuazione del fattore famiglia)~~

~~**1. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge istituisce l'Osservatorio per l'attuazione del fattore famiglia nel Lazio, di seguito denominato Osservatorio, e ne determina il funzionamento con apposito regolamento.**~~

~~**2. L'Osservatorio è composto da otto membri di cui tre consiglieri regionali, due della maggioranza e uno della minoranza designati dal Consiglio regionale, tre rappresentanti delle associazioni familiari più rappresentative, iscritte del R.U.N.T.S. che siano operative sul territorio regionale, uno designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ed una espressione del mondo accademico.**~~

~~**3. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed effettua il monitoraggio degli impatti del fattore famiglia nel Lazio con riferimento all'efficacia dei servizi erogati e trasmette la propria relazione annualmente alle competenti commissioni consiliari.**~~

~~**4. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.**~~

Art. 4
(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 "Interventi a sostegno della famiglia")

1. All'articolo 10 della l.r. 32/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 3, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   "dbis) effettua il monitoraggio e la valutazione di impatto del fattore famiglia, con riferimento all'efficacia e alla sostenibilità dei servizi e delle prestazioni erogati";
   b) Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
   "3bis) L'Osservatorio invia, ogni due anni, una relazione sull'attività svolta alle commissioni consiliari competenti.

~~**Art. 5**~~
~~***(Disposizioni transitorie)***~~

~~**1. In fase di prima attuazione, per un periodo di due anni, la presente legge avvia l'applicazione del fattore famiglia, come definito all'articolo 2, in via di sperimentazione in uno dei seguenti ambiti:**~~

~~**a) tariffe trasporto scolastico;**~~

~~**b) rette centri estivi ricreativi.**~~

Art. 5
(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima attuazione, i comuni avviano l'applicazione del fattore famiglia, come definito ai sensi dell'articolo 3, in via di sperimentazione e per un periodo di un anno, in uno dei seguenti ambiti:

a) tariffe trasporto scolastico;

b) rette centri estivi ricreativi.

~~**Art. 6**~~
~~***(Abrogazioni)***~~

~~**1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:**~~

~~**a) l'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia) e successive modifiche.**~~

Art. 6
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia) e successive modifiche.

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, al fine di sostenere l'avvio delle procedure organizzative per il calcolo del fattore famiglia, in fase di prima applicazione, si provvede con apposito stanziamento pari a 250.000,00 € per 2 anni di sperimentazione e negli anni successivi si provvede con apposite risorse da stabilire annualmente con la legge di stabilità regionale.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.